PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

# Art. 20 (Capitolato Allegato F)

Per tutte le opere principali d'arte, cioe' per tutti i ponti in generale, la cui luce raggiunga o superi i metri 6, pei viadotti, cavalcavia o sottovia, per i passaggi a livello delle strada nazionali e per tutte le stazioni indistintamente coi fabbricati loro attinenti, dovranno i piani esecutivi di dettaglio essere sottoposti all'approvazione del Governo prima che ne venga intrapresa la costruzione.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative |
| Estremi | Legge 14 maggio 1865, n. 2279 |
| Partizione | Capitolato Allegato F |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it